COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°83
Reg. delib.
del 02-08-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 -2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

Oggi due del mese di agosto dell'anno duemilaventitre alle ore 19:30, nella sede del Comune di Farra di Soligo si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
PERENCIN MATTIA	SINDACO	Presente
ANDREOLA MICHELE	ASSESSORE	Assente
SPADETTO SILVIA	ASSESSORE	Assente
BIANCO MARIA TERESA	ASSESSORE	Presente
MEROTTO MANUELA	ASSESSORE	Presente

3	2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BASSANI MANUELA.

PERENCIN MATTIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 -2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, numero 113 ad oggetto "*Piano integrato di attività e organizzazione"*;

PRESO ATTO CHE:
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 151, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 81 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113;

CONSIDERATO CHE
- il Comune di Farra di Soligo, alla data del 31 dicembre 2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto annuale;
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 8 del 09 febbraio 2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025;
- con deliberazione numero 33 del 28.02.2023 la Giunta comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 ai sensi del citato art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, piano successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale numero 45 del 29.03.2023;
- la Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 prevedeva l'assunzione per l'anno 2023 di un assistente sociale (area Funzionari) a tempo indeterminato part – time (18/36 ore);
- è stata riscontrata, anche in base all'esperienza di altri enti, la difficoltà di procedere all'assunzione prevista, stante la crescente richiesta della figura professionale dell'assistente sociale e la mancata disponibilità dei candidati ad accettare un contratto di sole 18 ore;
- per sopperire a tali difficoltà sono state contattate altre amministrazioni comunali al fine di un utilizzo congiunto del personale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145 del 30.12.2018, consentendo così un'assunzione a tempo pieno;
- il Comune di Crocetta del Montello, con nota del 02.08.2023 (acquisita al protocollo comunale numero 13923) ha dato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di un assistente sociale per 18 ore per un periodo di 5 anni, garantendo così l'invarianza della spesa di personale prevista dal Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

RITENUTO quindi di modificare la Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 prevedendo l'assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e indeterminato e approvando contemporaneamente lo schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale con il Comune di Crocetta del Montello per un periodo di 5 anni;

CONSIDERATO che per l'assunzione in oggetto si prevede di utilizzare le graduatorie vigenti di altri enti della provincia di Treviso, allargando la richiesta oltre che ai comuni anche a altri enti del settore pubblico che applicano il medesimo contratto di lavoro e in cui sia presente la figura professionale richiesta (IPAB) o in subordine tramite procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo numero 165/2001 o l'indizione di concorso pubblico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:
- la Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Farra di Soligo con l'inserimento delle modifiche sopra specificate (allegato "A");
- il parere positivo del Revisore unico sulla modifica al fabbisogno di personale 2023 -2025 (allegato "B");
- lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso dell'assistente sociale da sottoscrivere con il Comune di Crocetta del Montello (allegato "C");

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, da parte del compente Responsabile di Settore;

Con **VOTAZIONE** favorevole e unanime, resa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113, la modifica della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Farra di Soligo", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all."A");
2. di dare atto che sulla modifica della Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere positivo (all "B");
3. di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso dell'assistente sociale da sottoscrivere con il Comune di Crocetta del Montello, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "C"), autorizzando la Responsabile del Settore Economico Finanziario ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 modificato, nelle apposite sottosezioni della sezione denominata "Amministrazione trasparente";
5. di trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025, come modificato con la presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113.

Quindi, stante l'urgenza di darvi attuazione, con successiva e separata votazione favorevole e unanime, resa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 -2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PERENCIN MATTIA	F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-08-23

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-08-23

Il Responsabile del servizio
F.to BASSANI MANUELA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 del 02-08-2023

Oggetto: Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 831.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li 07-08-2023

L'incaricato

F.to dott.ssa LUCCHETTA MARTA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 del 02-08-2023

Oggetto: Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 approvato con deliberazione n. 33 del 28.02.2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021 e approvazione schema di convenzione per l'utilizzo congiunto del personale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'incaricato
F.to dott.ssa LUCCHETTA MARTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025

MODIFICA SEZIONE 3.3

"Piano triennale dei fabbisogni di personale" (PTFP)

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Elemento fondamentale e pertanto obbligatorio anche per le amministrazioni minori, è l'inserimento nel PIAO del Piano triennale dei fabbisogni di personale che rappresenta il più rilevante strumento di gestione del capitale umano e al quale sono legati diversi adempimenti per tutte le amministrazioni.

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al Piano Triennale Fabbisogni del Personale e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Gli elementi della sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni di personale sono:

- Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- Programmazione strategica delle risorse umane: il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse: un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:
  a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree,
  b) modifica del personale in termini di livello / inquadramento;
- Strategia di copertura del fabbisogno: questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:
  a) soluzioni interne all'amministrazione con mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti o meccanismi di progressione di carriera interni;
  b) soluzioni esterne all'amministrazione con mobilità esterna in uscita o entrata e altre forme di assegnazione temporanea di personale tra Pubbliche Amministrazioni (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
  c) ricorso a forme flessibili di lavoro;
  d) concorsi;
  e) stabilizzazioni;
- Formazione del personale: le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente	**DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022**: TOTALE: n. 32 unità di personale *di cui:* n. 32 a tempo indeterminato n. 0 a tempo determinato n. 23 a tempo pieno n. 9 a tempo parziale **SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO** n. 8 cat. D *così articolate:* n. 2 con profilo di Istruttore direttivo Contabile n. 2 con profilo di Istruttore direttivo amministrativo n. 2 con profilo di Istruttore direttivo tecnico n. 1 con profilo di Istruttore direttivo Assistente sociale n. 1 con profilo di Istruttore direttivo di Polizia Municipale n. 16 cat. C *così articolate:* n. 9 con profilo di Istruttore amministrativo n. 5 con profilo di Istruttore tecnico n. 1 con profilo di Istruttore di Polizia Municipale n. 1 con profilo di Istruttore amministrativo - informatico n. 8 cat. B *così articolate:* n. 4 con profilo di Collaboratore professionale tecnico n. 2 con profilo di Collaboratore professionale amministrativo n. 1 con profilo di Collaboratore amministrativo n. 1 con profilo di Collaboratore amministrativo - messo In esito alla riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il 01.04.2023, primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, occorrerà sostituire - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali che saranno individuati dall'amministrazione al loro interno.

	3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane	**a) Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa** **a.1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato** Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale: ▪ il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa del personale ed entrate pari al 22,96 %; ▪ con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%; ▪ il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023 - 2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 198.254,90, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di Euro 1.354.979,15; ▪ applicando l'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, questa restituisce un valore superiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa parti a Euro 1.485.771,40 (determinata sommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 1.188.617,12 un incremento del 25%, pari ad Euro 297.154,28); ▪ il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.; ▪ dai calcoli sopra evidenziati ne deriva che la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune per l'anno 2023, ammonta pertanto ad Euro 198.254,90, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 1 di cui all'art. 4 del d.m. 17/03/2020, in un importo non superabile di Euro 1.354.979,15. Includendo le assunzioni previste dal presente Piano, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come sopra ricostruiti, nei seguenti valori: SPESA DI PERSONALE ANNO 2021 Euro 1.156.724,25 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. 17 marzo 2020 Euro198.254,90 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.354.979,15 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 1.267.050,00. Si dà atto che: - la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020; - tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della

		"soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione; - i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 d.l. 34/2019, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato. **a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale** La spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) come segue: Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013**:** Euro 1.024.246,89 spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: Euro 993.451,13 **a.3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile** La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue: Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009**:** Euro 16.769,78 Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 14.000,00 **a.4) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale** L'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da attestazioni sottoscritte dai Responsabili di area, con esito negativo. **a.5) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere** Ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione.

L'ente alla data odierna ha ottemperato all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
L'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.
Conseguentemente, per quanto sopra riportato, il Comune di Farra di Soligo non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) Stima del trend delle cessazioni

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2023:

- cessazione di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, assegnato all'Area Affari generali – Sociale, per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001;
- cessazione con decorrenza 01.12.2023 di n.1 Collaboratore professionale tecnico cat. B3 assegnato all'Area Tecnica Lavori Pubblici –Manutenzioni a seguito di dimissioni per pensionamento;

c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni

Nel precedente PIAO 2023 – 2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 28.02.2023, erano state previste le seguenti assunzioni che vengono confermate:

- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Affari generali – Amministrativa (assunzione già inserita nell'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale 2022 – 2024 con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 22.12.2022);
- **n. 1 Funzionario Assistente sociale, a tempo e pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Socio – Culturale per n.18 ore, con contestuale sottoscrizione con altro ente di una convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (18 ore) del dipendente ai sensi dell'art.23 del CCNL 16.11.2022;**
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Affari generali – Sociale.

A seguito delle dimissioni con decorrenza 01.12.2023 del Collaboratore professionale tecnico cat. B3 assegnato all'Area Tecnica Lavori Pubblici –Manutenzioni si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nell'anno 2023 prevedendo l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato, di pari categoria giuridica B3.

In esito alla riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, occorrerà sostituire - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali che saranno individuati dall'amministrazione al loro interno.

		d) certificazioni del Revisore dei conti: La modifica della presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta al parere del Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n.5 del 29.03.2023;
	3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno	**a) Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:** In previsione della cessazione dal 01.05.2023 per mobilità dell'Istruttore Amministrativo cat. C assegnato ai servizi sociali, al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale per i cittadini, in data 01.03.2023 si è provveduto al trasferimento ai servizi sociali dell'Istruttore amministrativo part-time 26 ore precedentemente assegnato al servizio cultura all'interno della stessa area. **b) Assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:** Sono quindi previste nell'anno 2023 n. 4 assunzioni a tempo indeterminato: - n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno, da assegnare all'Area Affari generali – Amministrativa, da reperire mediante procedura di mobilità, assunzione da graduatoria in corso di validità di altro ente o indizione di concorso pubblico; - **n. 1 Funzionario Assistente sociale, a tempo e pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Socio – Culturale, da reperire mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, allargando la richiesta oltre che ai comuni anche a altri enti del settore pubblico con il medesimo contratto di lavoro e in cui sia presente la figura professionale richiesta (IPAB) o in subordine la procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo numero 165/2001 o l'indizione di concorso pubblico;** - n.1 Istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'ufficio cultura dell'Area Affari generali – Sociale, da reperire mediante procedura di mobilità, assunzione da graduatoria in corso di validità di altro ente o indizione di concorso pubblico; - n. 1 Collaboratore professionale tecnico cat. B3, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica Lavori Pubblici –Manutenzioni da reperire prioritariamente mediante scorrimento della propria graduatoria concorsuale per Collaboratore professionale tecnico B3 approvata in data 14.02.2022 e, in subordine, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altri enti, procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 o indizione di concorso pubblico; **c) Assunzioni mediante mobilità volontaria:** La mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs.165/2001 è una delle procedure previste per le assunzioni di cui alla programmazione sopra riportata. **d) Progressioni verticali di carriera:**

		Alla data attuale non sono previste progressioni verticali di carriera ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, a copertura di posti individuati. **e) Assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:** Per far fronte alla mancanza di un Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, nell'Area Affari generali - Amministrativa, è stato prorogato fino al 30.06.2023 il contratto sottoscritto con un'agenzia di somministrazione per la fornitura di un lavoratore a tempo determinato e parziale, nelle more dello svolgimento delle procedure per l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato. **f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:** L'ente non prevede procedure di stabilizzazione ex art. 20 del d.lgs. 75/2017 non ricorrendo tale casistica.
	3.3.4 Formazione del personale	Con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 28.03.2023 l'ente ha provveduto ad approvare il Piano della formazione per l'anno 2023 che analizza: a) priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze, b) risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative, c) misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale, d) obiettivi e risultati attesi della formazione. **a) Priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze** Nell'ambito della gestione del personale, l'ente, è tenuto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il valore della formazione professionale dei dipendenti assume pertanto rilevanza strategica come strumento di innovazione e di sviluppo delle competenze. La formazione continua e l'aggiornamento professionale rappresentano pertanto uno strumento necessario per favorire il cambiamento di comportamenti individuali e collettivi, svolgendo un ruolo prioritario in tutti gli ambiti organizzativi in cui la qualità delle "prestazioni" dipende essenzialmente dalle risorse umane e dall'organizzazione delle relative attività, migliorando la qualità dei servizi resi, con particolare riferimento a quelli indirizzati ai cittadini. Si tratta di investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle persone e costituisce un mezzo per stimolarne la motivazione e favorire la diffusione delle buone pratiche. Relativamente agli ambiti di intervento, nel 2023 l'ente prevede formazione al personale in materia di anticorruzione e trasparenza, sicurezza sul lavoro, formazione specifica nelle materie proprie di ciascun ufficio e inerenti la digitalizzazione dei processi e dei servizi. **b) Risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative** L'ente farà ricorso a strutture o professionisti esterni specializzati in formazione quali il Centro Studi Marca Trevigiana, la società esterna incaricata del supporto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Data Protection Officer e altri. **c) Misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale**

		Il Comune di Farra di Soligo favorisce la partecipazione del personale dipendente a percorsi di formazione utili al miglioramento della propria attività lavorativa e all'acquisizione di nuove competenze sia in modalità "on line" che in modalità "in presenza" stanziando a tal fine in bilancio adeguate risorse economiche. Relativamente ai percorsi di istruzione l'Ente applica i diversi istituti contrattuali vigenti. **d) Obiettivi e risultati attesi della formazione** La formazione del personale rappresenta per il Comune di Farra di Soligo uno strumento per migliorare i servizi resi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai cittadini, cambiare i comportamenti individuali e collettivi, aumentare la qualità delle prestazioni, stimolare la motivazione e favorire la diffusione delle buone pratiche. I risultati attesi dalla attività di formazione sono i seguenti: ▪ riqualificazione e potenziamento delle competenze; ▪ incremento del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti per una migliore performance del personale coinvolto.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

dott. Massimo Zanocco

VERBALE N. 15 DEL 02.08.2023

OGGETTO: Parere sulla modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025.

Esaminata la modifica della sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la documentazione allegata, fornita dal Responsabile del servizio finanziario;

Visti:

- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

E S P R I M E

parere favorevole all'approvazione della modifica della sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 che verrà approvata con deliberazione della Giunta comunale nella seduta del 02.08.2023.

L'Organo di Revisione

dott. Massimo Zanocco

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV) **COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV) E IL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) PER L'UTILIZZO IN MODO CONDIVISO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018.

L'anno 2023, il giorno, del mese di

tra

il Comune di Farra di Soligo (TV) – codice fiscale 83003890262, – rappresentato dalla dott.ssa Cristina Baratto, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. ____ del 03.08.2023

e

il Comune di Crocetta del Montello (TV) – codice fiscale _____ – rappresentato da _____, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di Responsabile _____ ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____

PREMESSO che

- il Comune di Farra di Soligo con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 28.02.2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge numero 80/2021 convertito con modificazioni in legge n.113/2021, prevedendo nella Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" l'assunzione di una assistente sociale a tempo indeterminato part-time (18/36 ore);
- stante la difficoltà di trovare un candidato disponibile a un'assunzione per sole 18 ore, il Comune di Farra di Soligo ha provveduto a contattare altri enti al fine di sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo condiviso del personale che garantisca al dipendente un orario a tempo pieno di 36 ore;
- che con nota del _____ il Comune di Crocetta del Montello ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo condiviso di un assistente sociale per numero 18 ore settimanali per la durata di 5 anni;
- il Comune di Farra di Soligo, con propria deliberazione della Giunta comunale n. ___del 03.08.2023, ha provveduto a modificare la Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023 – 2025 inserendo la previsione di un'assunzione a tempo pieno di un assistente sociale, approvando contemporaneamente lo schema di convenzione, da sottoscrivere per 5 anni

con il Comune di Crocetta del Montello, per l'utilizzo a tempo parziale (18/36 ore) della stessa assistente sociale;

- il Comune di Crocetta del Montello, con propria deliberazione della Giunta comunale n. __del ____, ha approvato lo schema di convenzione, da sottoscrivere per 5 anni con il Comune di Farra di Soligo, per l'utilizzo a tempo parziale (18/36 ore) della stessa assistente sociale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte del Comune di Crocetta del Montello, per n. 18 ore settimanali, dell'assistente sociale (area Funzionari) che verrà assunto a tempo pieno e indeterminato dal Comune di Farra di Soligo.

Tale utilizzazione prevede compiti coerenti con quanto svolto presso il Comune di Farra di Soligo con specifico riferimento all'ufficio dei servizi sociali.

ART. 2 - Durata

La decorrenza della presente convenzione viene fissata dal giorno ____per cinque anni, ovvero fino al _____

ART. 3 – Articolazione del tempo di lavoro

L'utilizzazione del dipendente è prevista per n. 18 ore presso il Comune di Farra di Soligo e per le restanti 18 ore settimanali presso il Comune di Crocetta del Montello, come di seguito specificato:

- lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Comune di Farra di Soligo;
- martedì dalle ore ___ alle ore ___ presso il Comune di Crocetta del Montello;
- mercoledì dalle ore ___ alle ore _____ presso il Comune di Crocetta del Montello;
- giovedì dalle ore ___ alle ore ____ presso il Comune Crocetta del Montello e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il Comune di Farra di Soligo;
- venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il Comune di Farra di Soligo.

Eventuali variazioni di orario potranno essere effettuate di comune accordo tra i Responsabili dei servizi sociali dei due Comuni, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti dei Comuni medesimi, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti.

Tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli uffici personale dei due Comuni.

La rilevazione delle presenze avverrà presso la sede del Comune di Farra di Soligo e presso la

sede del Comune di Crocetta del Montello, nelle giornate di presenza e con i sistemi di rilevazione ivi adottati, al fine di accertare l'assolvimento dell'obbligo di presenza.

ART. 4 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

Il rapporto organico di lavoro intercorrerà esclusivamente tra il dipendente e il Comune di Farra di Soligo, cui competerà pertanto l'adozione di tutti gli atti di gestione.

Il trattamento economico fisso e continuativo, nonché i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione comunale di Crocetta del Montello saranno rimborsati al Comune di Farra di Soligo in due quote semestrali ed entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo, secondo le modalità e gli importi quantificati dall'ufficio personale del Comune di Farra di Soligo, in proporzione all'orario di lavoro definito dalla presente convenzione.

Resta a carico dei singoli Comuni l'eventuale trattamento economico accessorio spettante al dipendente per il periodo di riferimento del presente accordo. In merito, le rispettive Amministrazioni si consulteranno per la valutazione della prestazione lavorativa. L'IRAP rimane a carico dell'ente utilizzatore, salvo diversa determinazione.

ART. 5 - Risoluzione rapporto convenzionale

La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- risoluzione consensuale del presente accordo da parte degli Enti convenzionati.

La risoluzione e il recesso dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 6 - Controversie

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e della buona fede e a redimere eventuali controversie o vertenze in via bonaria e con spirito di collaborazione.

ART. 7 – Privacy

Ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016, le parti tratteranno in tutte le forme legittime i reciproci dati personali e/o quelli di terzi di cui verranno in possesso per le finalità connesse allo svolgimento di quanto previsto nella presente convenzione. In ogni caso sono salvaguardati i diritti previsti dalla normativa vigente. Le parti dichiarano di consentire al trattamento dei propri dati personali.

ART. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le parti con adozione, se e in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli

organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente e al contratto di lavoro, in particolare l'art. 23 del CCNL 16.11.2022 che disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004.
Il presente accordo, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Farra di Soligo
(firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD))

Per il Comune di Crocetta del Montello
(firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD))